IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno de Carolis Presidente

Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore

Bancario Finanziario

[Estensore]

Prof.ssa Avv. Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 04/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata:
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La controversia verte sulla contestazione di una segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) operata dalla convenuta per insoluti relativi a spese di gestione di una carta di credito.

In particolare, in data 1° novembre 2008, il ricorrente sottoscriveva - fuori dalle dipendenze dell'intermediario - un modulo per la richiesta di una carta di credito, con autorizzazione permanente di addebito dei rimborsi in conto corrente. Il cliente in un secondo momento non attivava la carta, esercitando regolare diritto di recesso, giacché in disaccordo con le condizioni economiche pattuite nel contratto.

Pur non essendo lo strumento di pagamento attivo, a novembre 2012 - mentre l'intermediario avviava delle procedure di aggiornamento dei propri sistemi informatici - per stessa ammissione di parte resistente, veniva erroneamente imputato l'importo del canone annuale alla carta.



In data 24 marzo 2013, quest'ultima presentava un saldo debitore pari a euro 41,96, come da nota allegata dalla convenuta, conseguenza dell'addebito della quota annuale e dei successivi impagati a esso susseguiti.

L'intermediario revocava, quindi, lo strumento di pagamento, e segnalava il nominativo del cliente al segmento CARTER (Carte revocate) della Centrale d'Allarme Interbancaria, con efficacia dell'iscrizione a partire dal 28 marzo 2013, "a causa del mancato pagamento degli importi relativi agli ultimi quattro estratti conto"; documenti, questi ultimi, che nonostante il silenzio delle parti - le evidenze agli atti lasciano supporre il ricorrente non abbia mai ricevuto. Questi, nelle more, aveva infatti trasferito l'indirizzo di residenza rispetto a quanto indicato nel modulo di richiesta sottoscritto a novembre 2008.

Il 26 marzo 2013, il cliente veniva informato dell'iscrizione in CAI da un terzo intermediario. Dopo alcune verifiche in Banca d'Italia, il giorno successivo parte attrice identificava l'ente segnalante, al quale indirizzava via mail formale reclamo, con istanza di revoca immediata della segnalazione. Al contempo, il ricorrente invocava la cancellazione dei dati personali in possesso della convenuta "in quanto non esiste[va] più alcun motivo che ne giustific[asse] il [...] possesso, né tanto meno l'uso".

L'intermediario dava seguito al reclamo, con raccomandata del 24 aprile 2013. Nella nota l'istituto di credito esprimeva, in via preliminare, rammarico per il disagio subito dal cliente, da imputarsi a un disguido tecnico. La convenuta informava, altresì, il ricorrente dell'inoltro della richiesta di cancellazione del suo nominativo dall'archivio CAI, oltre che dello storno degli importi non dovuti addebitati alla carta di credito. Parte resistente riferiva, inoltre, di aver provveduto alla revoca dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La raccomandata - trasmessa al domicilio eletto dal cliente in sede di sottoscrizione contrattuale -, veniva restituita all'intermediario mittente con causale "trasferito".

Rimaste senza esito le proprie istanze, con ricorso pervenuto il 15 maggio 2013, il ricorrente rinnova le lamentele già espresse, e chiede all'ABF la revoca dell'iscrizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria "nella certezza di non avere mai attivato né utilizzato alcuno strumento di pagamento" emesso dalla resistente, dalla quale, dichiara inoltre, di non aver mai ricevuto alcun preavviso. Parte attrice invoca, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che quantifica in euro 20.000,00.

Al ricorso replica l'intermediario.

In primo luogo, la convenuta chiede all'Arbitro di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, atteso che ha già provveduto alla cancellazione della



segnalazione come da schermata che produce agli atti. L'istituto di credito conferma, altresì, di aver agito in buona fede essendosi "celermente prodigat[o] per rimediare all'errore", e osserva che l'iscrizione alla CAI - sebbene occorsa in assenza dei presupposti previsti dalla legge per "un imprevedibile disguido di natura tecnico-informatica" -, non è comunque in grado di cagionare alcun danno al segnalato. La resistente dichiara, infatti, di aver iscritto il nominativo del ricorrente nel segmento CARTER "a fronte di irregolarità nell'uso dell[a] cart[a] di pagamento". A detta della convenuta, tale iscrizione non produce conseguenze negative per l'interessato giacché lascia "gli intermediari liberi, nell'ambito della propria discrezionalità, di rilasciare o meno una carta di pagamento ovvero di concedere o meno credito". In aggiunta, l'istituto di credito precisa che il cliente non ha comunque dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la segnalazione - erroneamente effettuata - ed eventuali nocumenti che ne sarebbero derivati, né tantomeno che un danno sia stato effettivamente patito dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato.

La controversia verte sulla presunta illegittimità dell'iscrizione in CAI operata dalla convenuta per insoluti relativi a spese di gestione di una carta di credito.

Così chiariti i termini della questione, giova ricordare che la normativa in materia di Centrale d'Allarme Interbancaria è stata introdotta con il Titolo V del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nell'ambito di una nuova disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari e postali.

Le vigenti disposizioni non forniscono margini interpretativi agli intermediari che segnalano anomalie nel trattamento degli assegni e delle carte di pagamento. In particolare, per queste ultime, l'obbligo di segnalazione è circoscritto ai casi di sottrazione e smarrimento, ovvero di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo deliberata dall'intermediario "in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate" (artt. 7 e 8 del D.M. Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458). Le vigenti disposizioni prescrivono, altresì - nello stesso giorno in cui è disposta la revoca - l'onere per l'emittente di segnalare i dati relativi alla carta revocata al segmento PROCAR (Procedura carte) dell'archivio, e le generalità del titolare al segmento CARTER (artt. 8 e 9 del Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002).



Quanto alle conseguenze dell'iscrizione, il sistema in vigore contempla per le carte di pagamento effetti meramente informativi, mentre dalla segnalazione in CAI possono discendere effetti interdettivi per chi emette un assegno in difetto di autorizzazione o in mancanza di provvista (cd. revoca di sistema, di cui all'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386).

Molto probabilmente questa diversa funzione spiega la differente disciplina dettata dal richiamato art. 9 della legge n.386/1990 in materia di preavviso di revoca, previsto nel solo caso degli assegni. In particolare, l'obbligo è prescritto per il "mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista"; circostanza nella quale, imporre al trattario di avvisare il traente in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione, equivale a consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto dell'iscrizione, attraverso il pagamento dell'assegno (cfr. Decisione n. 587 del 22 giugno 2010; 1717 del 12 agosto 2011).

Quanto al merito della controversia, l'illegittimità della segnalazione è pacifica tra le parti. Per stessa ammissione dell'intermediario, egli ha infatti revocato lo strumento di pagamento e segnalato il nominativo del cliente al segmento CARTER come conseguenza di "un imprevedibile disguido di natura tecnico-informatica".

Accertata l'estraneità del ricorrente alla vicenda, la stessa convenuta provvedeva, nel mese di aprile 2013, ad azzerare l'estratto conto della carta, oltre che a informare il cliente di aver chiesto la cancellazione della sua posizione dalla CAI. A quest'ultimo riguardo, appare controverso il tempo di permanenza della segnalazione illegittima nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia. Non è messa in dubbio dalle parti la data di iscrizione, che risale al 28 marzo 2013. Al contempo, l'intermediario allega alle controdeduzioni evidenza che la posizione oggetto di contestazione non risultava più censita in data 26 giugno 2013. Tale riscontro non è contestato dal ricorrente, che, in sede di replica alle controdeduzioni, lamenta piuttosto la tardività dell'avvenuta cancellazione. Tuttavia, la convenuta non esibisce copia della richiesta di rimozione del nominativo del ricorrente dalla CAI. In assenza di ulteriori evidenze, è pertanto ragionevole supporre una permanenza della segnalazione pari all'intervallo di tempo intercorso tra il 28 marzo, data in cui si realizza l'iscrizione dei dati nell'archivio, e il 26 giugno 2013, giorno in cui l'atto di revoca non è più censito in banca dati.

In base alle considerazioni su illustrate, ne consegue che la materia del contendere deve ritenersi cessata con riferimento alla richiesta di cancellazione dell'iscrizione in CAI.



Quanto al mancato invio di qualsivoglia preavviso di segnalazione da parte dell'intermediario - fermo l'assorbente motivo di illegittimità della medesima segnalazione sopra rilevato -, il Collegio ritiene di escludere che, sotto tale aspetto, l'iscrizione in contestazione sia suscettibile di censura. La normativa vigente prevede, infatti, l'obbligo di preavviso solo rispetto alle iscrizioni in CAI per anomalie nell'emissione di assegni, e non anche per le iscrizioni eseguite, come nella specie, a fronte di irregolarità nell'uso delle carte di pagamento (cfr. Decisione n. 528 del 28 gennaio 2013).

Ciò chiarito, restano peraltro da valutate le domande risarcitorie che il ricorrente avanza a seguito della permanenza della segnalazione illegittima nella Centrale d'Allarme Interbancaria.

Quanto al richiesto risarcimento dei danni patrimoniali, perché esso sia accordato è necessario che di tali danni siano provati o, quanto meno, desumibili l'an e il quantum del pregiudizio.

Il ricorrente individua tale danno, ad esempio, nella revoca delle carte di pagamento disposta dalla propria banca e in relazioni all'apertura di un conto corrente che si sarebbe visto negare da altri istituti di credito, a suo dire, sempre a seguito della contestata segnalazione. Parte attrice, tuttavia, non produce riscontri in proposito, oltre, comunque, a non dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la segnalazione - erroneamente effettuata - e gli eventuali nocumenti che ne sarebbero derivati. Il Collegio, pertanto, ritiene di dover respingere l'istanza di risarcimento del danno patrimoniale.

Il ricorrente formula, poi, domanda di ristoro del danno non patrimoniale. A riguardo, si osserva che l'erronea segnalazione in un archivio che censisce le generalità di titolari di carte revocate "per mancato pagamento o [...] mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate" causa obiettivamente un danno da lesione del "diritto alla reputazione di buon pagatore", la cui liquidazione non può che avvenire in via equitativa (cfr. Cass., Sez. 3 civ., 21 gennaio 2011, n. 1410). Sul punto, il Collegio ritiene che non possa dubitarsi della gravità della colpa dell'intermediario nella produzione del danno, stante lo spontaneo riconoscimento della sua responsabilità nella segnalazione, che permane in CAI verosimilmente da marzo a giugno 2013. L'intensità della lesione è quindi significativa, visto il non breve tempo trascorso prima delle dovute rettifiche.

Tutto ciò premesso, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a favore del ricorrente, e ne liquida in via equitativa l'ammontare in euro 1.500,00.



P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di cancellazione della segnalazione in CAI. Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione con riferimento alle ulteriori domande. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS